

COMUNE DI MALITO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 27/03/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. ANNI 2024/2026.

L'anno **duemilaventiquattro (2024)**, addì **ventisette (27)** del mese di **Marzo**, alle ore **17.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito, in seduta ordinaria, seconda convocazione, (nota prot. 948 del 19/01/2024), il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

Nome e Cognome	QUALIFICA	Presente/ Assente
Francesco Mario DE ROSA	Sindaco	Presente
Antonio ALFANO	Consigliere	Presente
Maurizio ALTIMARE	Consigliere	Presente
Rosa Patrizia ALTOMARE	Consigliere	Presente
Mario Francesco BURGO	Consigliere	Assente
Maria Rosaria LOMBARDI	Consigliere	Presente
Sebastiano ORLANDO	Consigliere	Assente
Amedeo SAPUTO	Consigliere	Presente
Luisa CARPINO	Consigliere	Presente
Anna Maria DE CICCIO	Consigliere	Presente
Emilia GUERCIO	Consigliere	Assente

Presenti n. 8 e assenti n. 3 componenti Consiglio.

Partecipa il Dott. Francesco Mario De Rosa nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cucinotta. La seduta è pubblica

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Si dà atto che risulta avere giustificato l'assenza, con nota prot. 964 del 2024, il Cons. Guercio Emilia.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. ANNI 2024/2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la GC n. 16/2024, con la quale ai sensi dell'art. 170 del TUEL è stato deliberato il DUPS e presentato al Consiglio per le conseguenti valutazioni;

Atteso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 in data 27/03/2024 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2024-2026, conformemente a quanto previsto dal d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 17 in data 19/03/2024 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2021), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2021 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 19/03/2024 relativa alla **al piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 19/03/2024 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**SI PROPONE al CONSIGLIO Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

di APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011, lo Schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) e relativa nota integrativa di cui all'allegato B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2024-2026 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2024-2026 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

di DARE ATTO che è stato acquisito il parere dall'organo di revisione finanziaria, con parere n. 2/2024 del 26/03/2024, acquisito al protocollo 1019 del 27/03/2024;

di PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

di TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. ANNI 2024/2026

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni
f.to

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: Favorevole

Il Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni
f.to

Malito, il 23/03/2024

Verbale seduta sul punto n. 1 all'ordine del giorno, ad oggetto **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. ANNI 2024/2026**

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.

Non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, invita i Consiglieri alla votazione.

Esito votazione: 8 votanti, 8 favorevoli;

Esito votazione sulla immediata esecutività: 8 votanti, 8 favorevoli;

Si approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri del Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo per come sopra espressi;

Acquisito il parere dell'organo di revisione;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. ANNI 2024/2026

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Presidente del Consiglio

Luisa Carpino

f.to

Il Segretario Comunale verbalizzante

Dott. Giuseppe Cucinotta

f.tò

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Il responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

F.to dott. Giuseppe Cucinotta

Malito li 23/04/2024

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

F.to dott. Giuseppe Cucinotta

Malito li 23/04/2024

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale

f.to